

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi art. 474****Cassazione Penale, n. 37298 del 28.06.2019, Sez. 2****Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi art. 474****MASSIMA**

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, integri il relativo fatto tipico, ex art. 474 c.p., la condotta di colui che realizzi una falsificazione idonea a ingenerare confusione non solo al momento dell'acquisto, ma anche dal susseguente impiego di un marchio notorio.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO	Domenico	-	Presidente	-
Dott. BORSELLINO	Maria Daniela	-	Consigliere	-
Dott. PELLEGRINO	Andrea	- rel.	Consigliere	-
Dott. TUTINELLI	Vincenzo	-	Consigliere	-
Dott. ARIOLLI	Giovanni	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:

G.M., n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall'avv. Agostino Imposimato, di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale, n. 6948/2011, in data 17/05/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Pellegrino Andrea;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott. ZACCO Franca che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

FATTO

1. Con sentenza in data 17/05/2016, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, in data 17/06/2010, appellata da G.M., dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in relazione al reato di cui al capo A (art. 474 c.p.) perchè estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena in relazione al capo B (art. 648 c.p.) nella misura di mesi tre di reclusione ed Euro 200,00 di multa, con conferma nel resto.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di G.M., viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per a motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p., per lamentare:

-vizio di motivazione per travisamento del fatto e manifesta illogicità in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato (primo motivo);

-vizio di motivazione per sua omissione o apparenza con riferimento all'operato trattamento sanzionatorio (secondo motivo).

2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come la prova della penale responsabilità del ricorrente si poggia sulla deposizione dei testi di polizia giudiziaria che riferivano di aver notato ictu oculi la "falsità" della merce esposta, in ragione del materiale scadente con cui erano confezionati i prodotti medesimi nonchè a cagione della "somialianza" tra i marchi sugli stessi impressi e quelli della nota casa di moda "Louis Vuitton". I giudici, pur dando atto della diversa tipologia di lettere impiegate nella creazione del

marchio impresso sulla merce detenuta dal G., hanno nondimeno concluso per l'identità del marchio sostenendo la perfetta coincidenza visiva tra la lettera X e la lettera V in ragione delle particolari cuciture che avrebbero occultato parte della lettera X; in realtà, ci si trova di fronte ad una totale invenzione ricostruttiva della Corte d'appello che ha travisato completamente la ricostruzione operata dal primo giudice laddove quest'ultimo aveva parlato di una similarità tra i due laghi in ragione della tipologia di incrocio tra lettere che ricorre anche nella costruzione del celebre marchio in oggetto. Invero, non vi è alcun accenno a qualsivoglia somiglianza artefatta tra la X e la V, nè si fa accenno a cuciture collocate ad arte; vi è, al contrario, la chiara indicazione di una differenza esplicita tra le lettere impiegate per la formazione del marchio rinvenuto sulle borse del G. e quelle c.d. "originali". Ciò posto, l'asserita contraffazione dei marchi viene fondata sulla presupposta attendibilità delle valutazioni provenienti dai testi d'accusa che pur avevano

evidenziato la loro dilettantesca competenza attraverso la descrizione del concetto di falsificazione spesso confuso con la mera falsità dei materiali, oltre all'incapacità mostrata dagli stessi di distinguere quali marchi fossero stati oggetto di registrazione ed eventualmente quale fosse la simbologia adottata dalla casa produttrice. A fronte di tali rilievi e alla dedotta insussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione, la Corte territoriale risponde invocando ragioni meramente formali e prive di fondamento a sostegno.

2.2. In relazione al secondo motivo, la sentenza di appello andava censurata anche con riferimento alla misura della pena, essendosi la stessa limitata a riconoscerne la generica adeguatezza così come determinata dai giudici di primo grado, omettendo di valutare la doglianza circa l'assoluta tenuità del fatto contestato oltre allo scarso allarme sociale determinato da un simile reato.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre in premessa evidenziare come nel ricorso venga dedotto, con il primo motivo, il vizio di contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione.

Invero, la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole:

a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c);

b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perchè in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della

motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635);

c) il vizio di motivazione della sentenza, per i disposti dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) può altresì emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071);

d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza

probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965);

e) il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni.

3. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il primo motivo di ricorso appaia manifestamente infondato.

3.1. La Corte territoriale si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.

Si è anche chiarito (Sez. U, n. 2:3427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Altobello, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Ed inoltre, che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324),

3.2. Ciò premesso, nessun rilievo può spiegare la cosiddetta contraffazione grossolana in presenza di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato

impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, similmente a quanto richiesto per l'ipotesi del reato di cui all'art. 473 c.p., considerato che, ferma la diversità delle condotte caratterizzanti le due fattispecie, la "res" oggetto della condotta è la medesima, di guisa che ricorrendo la "eadem ratio" si applica analogo principio (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale, Rv. 252974).

3.3. Va inoltre riconosciuto come l'affermazione di responsabilità per l'acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non richieda che sia provata l'avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per affermare l'esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 22693 del 13/05/2008, Rossi, Rv. 240414, ove questa Corte ha precisato che, in tali casi, è onere difensivo la prova della dedotta mancanza di registrazione del marchio).

3.4. Correttamente si ricorda che la salvaguardia apprestata dall'ad, 474 c.p. ricorre non solo se ci si trovi in presenza della riproduzione abusiva del marchio ma anche nel caso di una mera imitazione del marchio medesimo, che tuttavia concerne gli elementi essenziali dello stesso. E, sul punto, vale il richiamo al dictum di questa Suprema Corte, laddove si precisa che il reato previsto dall'art. 474 c.p. è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto. Si è di fronte al reato di cui all'art. 474 c.p., in altri termini, purchè la falsificazione sia idonea ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti o non, registrato, data l'illiceità dell'uso, senza giusto motivo, di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, che diversi.

3.5. In ogni caso, la sentenza impugnata evidenzia come "... il fatto che l'imputato abbia acquistato le borse, apparentemente recanti il marchio "LV" ad una cifra assai esigua (due Euro l'una) e il fatto che esse fossero realizzate con materia di scarsa qualità sono sufficienti elementi indiziari per ritenere che l'imputato ben sapesse

che colui che gli vendeva la suddetta merce non era legato da alcun lecito rapporto con la casa produttrice nel senso che non si trattava nè di una fabbrica regolarmente autorizzata alla vendita nè di un rivenditore autorizzato. Ciò vale ancor di più se si tiene conto del fatto che il marchio in questione appartiene al settore dei beni di lusso, i cui prezzi di vendita al pubblico sono, quanto meno, centuplicati rispetto a quello pagato dal G....".

3.6. Va infine evidenziato - in relazione all'ulteriore profilo proposto - che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774).

3.6.1. In ogni caso, va ricordato come non spetti alla Suprema Corte rivalutare il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacchè, attraverso la verifica del travisamento della prova, il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. Per questo motivo non può esservi spazio alcuno ad una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbe - in ipotesi - farsi valere la mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti, ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o che presenti un contenuto diametralmente opposto a quello percepito dal giudicante e da lui riversato nella motivazione (cfr., Sez. 2, n. 6078 del 09/01/2009, Tripodi, Rv. 243448).

3.6.2. Nella fattispecie, peraltro, il ricorrente non deduce l'inesistenza della prova posta a fondamento della decisione ma propone una diversa valutazione degli elementi di prova, deducendo quindi un vizio riconducibile al c.d.

travisamento del fatto. La Suprema Corte non può però optare per la soluzione che ritiene più adeguata sulla ricostruzione dei fatti valutando l'attendibilità dei testi (e, ove esistenti, le conclusioni di periti e consulenti tecnici) esclusa dai giudici di merito: può soltanto verificare se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito e sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. Invero, il giudice di legittimità non ha il potere di rivalutare gli elementi di prova al fine di pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto essendo questo compito esclusivo del giudice di merito; il travisamento del fatto - inteso nel senso indicato - non può pertanto costituire motivo di ricorso in cassazione se inteso nel senso di una complessiva rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e senza che venga indicata alcuna (manifesta) illogicità in cui sia incorso il giudice di merito in questa ricostruzione. E sempre che - come è avvenuto nel caso di specie - il giudice di appello abbia fornito non illogica risposta alle argomentazioni in fatto contenute nei motivi di appello (cfr., Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi ed altri, Rv. 229690).

4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596):
giudizio di congruità, nella fattispecie, correttamente operato essendosi

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

discrezionalmente ritenuta la misura della pena irrogata, pienamente commisurata alle circostanze del caso concreto.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019